SANZIONI PENALI PER CIRCOLAZIONE DI VEICOLO SEQUESTRATO

Ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'art. 213, comma 8, del codice della strada, la circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo configura anche le ipotesi penali previste dagli **articoli 334 e 335 del codice penale**, nei casi in cui la circolazione renda manifesta la volontà di sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento del veicolo.

In ogni caso, l'illegittima rimozione dei sigilli configura l'ipotesi penale prevista dall'**articolo 349, codice penale**.

Nei confronti della persona che era stata nominata custode sorpresa a circolare con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell'articolo 213, codice della strada, trovano sempre applicazione le disposizioni dell'articolo 213, comma 8. Per la sola circolazione del veicolo la sanzione di cui trattasi, non concorre con quella dell'articolo 334, codice penale, in quanto la disposizione del codice della strada, essendo norma speciale, prevale su quella dello stesso articolo 334, codice penale, e ciò anche in ragione dell'assenza di una precisa clausola di riserva penale che non è presente nell'articolo 213, codice della strada.

Naturalmente, le sanzioni dell'articolo 334, codice penale, restano comunque applicabili ove la condotta del custode che fa uso del veicolo non sia limitata alla mera utilizzazione dello stesso, attraverso la sua circolazione sulla strada, ma sia caratterizzata da attività ulteriore che manifesta chiaramente la volontà di distruggerlo o di disperderlo o di deteriorarlo o comunque di sottrarlo definitivamente all'esecuzione della confisca amministrativa. In ogni caso, inoltre, nei confronti della persona nominata custode che, anche allo scopo di favorire l'abusiva circolazione con il veicolo oggetto del sequestro, abbia provveduto a rimuovere i sigilli apposti dall'organo di polizia stradale che aveva disposto il sequestro amministrativo, trovano

applicazione le sanzioni di cui all'articolo 349, codice penale, che, in nessun caso, possono determinare conflitto apparente di norme con le disposizioni dell'articolo 213, comma 8, codice della strada.

Le medesime considerazioni valgono anche nel caso in cui sorpreso a circolare con il veicolo non sia lo stesso custode ma altra persona diversa a cui questi aveva consentito la guida.

Articolo 334, codice penale

Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Articolo 335, codice penale

Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

Articolo 349, codice penale

Violazione di sigilli

Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o l'identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032

Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 3.098.

(*A cura di* MARCO MASSAVELLI)